

## Avviso ai Soci - Rinnovo cariche sociali

Si comunica che nella prossima Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione per il **30 aprile 2026** e, in seconda convocazione il **17 maggio 2026**, si procederà al rinnovo delle Cariche Sociali:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Collegio dei Probiviri.

### Modalità e tempistiche per la presentazione della candidatura

Le modalità e le tempistiche per la candidatura alla nomina dei componenti alle cariche sociali sono definite dallo **Statuto Sociale** e dal **Regolamento Assembleare ed Elettorale** approvati dall'Assemblea dei Soci in data 11 maggio 2025.

La composizione quali-quantitativa degli Organi Sociali considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione è individuata nel “Modello di gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate”, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 22.10.2025.

Come prescritto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale – al cui contenuto si fa espresso ed integrale rinvio – le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di inammissibilità, presso la sede legale della Banca in San Marzano di San Giuseppe, Via Vittorio Emanuele 190/A, **almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea** programmata per la nomina delle Cariche Sociali, in prima convocazione. (cfr. art. 26.2 Statuto Sociale). Il termine ultimo per il deposito è pertanto fissato entro e non oltre il **01 Marzo 2026**.

Ogni socio ha diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, purché in possesso dei requisiti previsti.

Si richiamano di seguito i **commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'art. 26 del citato Regolamento**

**Assembleare ed Elettorale:**

**Articolo 26**

**26.1.** All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 400 (quattrocento) soci non compresi nelle liste stesse il cui nome **è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione.**

**26.2.** A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione);
- b) ogni amministratore può votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
- c) ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista; in caso di eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista e prima dell'assemblea, fino alla data dell'affissione dell'elenco delle candidature, la lista che presenti un numero inferiore al numero delle cariche sociali deve essere integrata, previa comunicazione alla Capogruppo;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica cui lo stesso concorre;
- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7;

j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

k) Le firme dei soci sostenitori di cui all'art. 26.1 lett. b) devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati all'art. 5.2. del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

**26.3.** Non è ammessa la presentazione di candidature individuali presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2, né sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Conformemente a quanto prescritto **dall'art. 26, comma 4**, del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti a tale scopo autorizzati (cfr. art. 5.2. Regolamento Assembleare ed Elettorale) e contenere, per ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto sociale;

b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;

c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso l'obbligo di formazione permanente e il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato dei carichi pendenti.

**Ai sensi dell'art. 26.5** del Regolamento Assembleare ed Elettorale, le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. sono considerate come non presentate con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della Commissione elettorale.

## **Modulistica**

Per la presentazione delle candidature, le dichiarazioni dei candidati e la raccolta delle firme dei soci sostenitori devono essere utilizzati esclusivamente i moduli predisposti dalla Banca, disponibili presso:

- la sede legale;
- le filiali;
- il sito internet della Banca.

I moduli sono, negli spazi previsti, sottoscritti da ciascun candidato e da ciascun socio proponente/sostenitore con *firma autenticata* da parte dei soggetti autorizzati (ex art. 5.2 del Regolamento Assembleare ed Elettorale).

## **Elezione componenti il Consiglio di Amministrazione.**

### **Composizione quali-quantitativa ottimale del CdA**

Nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, lo Statuto Sociale della Banca, approvato in data 11 maggio 2025, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 amministratori tra cui il Presidente ed il Vicepresidente (cfr art. 34.1 Statuto Sociale)

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da un totale di **5 (cinque)** membri di cui 3 (tre) consiglieri oltre il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene il numero di 5 componenti il Consiglio di Amministrazione (tra quali il Presidente ed il Vicepresidente) conforme alla regolamentazione divulgata dalla capogruppo "Cassa Centrale Banca" (cfr. Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate) e coerente e congruo:

- a) in base alle esigenze della Banca in ragione di dimensione, complessità, attività e indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo;
- b) per assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare e incentivando la partecipazione dei componenti;
- c) al fine di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

In tema di composizione e nomina degli Organi Sociali, **sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi di vertice siano presenti soggetti:**

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguitamento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Possono candidarsi alla carica di amministratore **i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione** ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge (art. 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, fra le quali in particolare il Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020; Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile), dallo statuto sociale, dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e dalla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione in base al *“Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate”* adottato dalla Banca e conforme a quello approvato dalla Capogruppo. Ad esso si rinvia per la puntuale indicazione dei requisiti richiesti (il documento *“Modello”* è reso disponibile ai Soci presso le sedi della

Banca, le filiali e sul sito internet - [www.bccsanmarzano.it](http://www.bccsanmarzano.it) insieme alla modulistica necessaria per la presentazione delle liste).

### **Requisiti di professionalità e criteri di competenza**

Competenza – Gli esponenti devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Rilevano, a questi fini, sia la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione che l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative, precedenti o in corso, nei previsti ambiti. L'aver maturato esperienza prevista nell'allegato al DM 169/2020 assolve il criterio di competenza.

Professionalità – Gli amministratori con incarichi esecutivi della Banca, incluso l'amministratore che svolge il ruolo di Esponente AML, sono scelti tra persone che abbiano esercitato, per almeno un anno, attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quelle della banca. I consiglieri non esecutivi, per il massimo della metà di essi e con l'esclusione del Presidente, sono scelti tra persone che soddisfano specifici requisiti professionali (ad es. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese o enti nel settore della cooperazione di credito o, ancora, insegnamenti in materie giuridiche o economiche o altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure funzioni amministrative direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo oppure presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni purché le funzioni svolte comportino la gestione di risorse economico-finanziarie). Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve aver maturato un'esperienza complessiva di tre anni.

Onorabilità e correttezza – I candidati - oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa - non devono aver tenuto comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico o possano comportare, per la banca o per il Gruppo, conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale e della fiducia del pubblico. Gli esponenti devono soddisfare anche criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Incompatibilità – La normativa vigente sancisce l'incompatibilità per consiglieri e sindaci di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari (articolo 36 DL 201/2011, c.d. "divieto di interlocking").

Conflitti di interesse – Gli Esponenti aziendali devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. L'indipendenza di giudizio può essere compromessa da eventuali conflitti di interesse (effettivi, potenziali o anche solo percepiti) di natura personale, professionale, finanziaria o politica di cui l'Esponente sia portatore, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva. Assumono particolare rilievo le situazioni di potenziale conflitto di interessi professionale e di potenziale conflitto di interessi finanziario specificate nel Modello Quali-Quantitativo.

Disponibilità di tempo – I candidati devono essere in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali (disponibilità di tempo qualitativa e quantitativa).

Rappresentatività della base sociale – Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e la stretta connessione tra l'operatività e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio tende al perseguitamento anche di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.

Diversità di genere – Il principio è perseguito facendo in modo che almeno il 33% dei consiglieri appartenga al genere meno rappresentato.

Indipendenti – I consiglieri indipendenti devono essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Indipendenza di giudizio collettiva – Al fine di garantire un'effettiva indipendenza di giudizio dell'Organo complessivamente inteso, ci si attende che almeno il 40% dei componenti del CdA, non si trovi in situazioni di conflitto di interessi finanziario "particolarmente rilevanti" indicate nel sopra citato Modello.

Formazione – Vista la necessità per le banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Sociali, il CdA approva con frequenza annuale un piano di Formazione continua dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi soggetti

all'interno dell'Organo nonché dell'esigenza di assicurare adeguati livelli di conoscenza e abilità collettive dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

## **Elezione componenti il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri.**

### **Composizione quantitativa ottimale del Collegio Sindacale.**

Lo Statuto Sociale stabilisce che il Collegio Sindacale sia composto da **3** (tre) Sindaci effettivi e **2** (due) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi (cfr. art. 45.1)

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, fra le quali in particolare il Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020; Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile), dallo Statuto sociale (cfr. art. 45 per i componenti del Collegio sindacale).

Almeno uno dei *sindaci effettivi* e almeno uno dei *sindaci supplenti* sono scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività sopra richiamate per gli amministratori. Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra le persone che abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella richiesta per i componenti del Collegio Sindacale (cfr. "Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate")

### **Composizione quantitativa ottimale del Collegio dei Probiviri.**

Lo Statuto Sociale stabilisce che il Collegio dei Probiviri sia composto da **3** (tre) membri effettivi e **2** (due) supplenti scelti fra soggetti non soci (cfr. art. 49.2)

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 26 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, fra le quali in particolare il Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020; Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1 della Circolare Banca d'Italia n. 285/13; ulteriore normativa primaria e secondaria applicabile), dallo Statuto sociale (cfr. art. 49 per i componenti del Collegio dei probiviri).

### **Commissione elettorale e pubblicità delle candidature**

Per l'accertamento della regolarità formale delle candidature e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, trova applicazione la procedura di consultazione "semplicificata" ai sensi della normativa regolamentare di Gruppo.

Le candidature saranno esaminate da una Commissione elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione entro il 1° marzo 2026, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni vigenti. La relazione finale della Commissione elettorale sarà poi trasmessa alla Capogruppo almeno 45 giorni prima dell'Assemblea per la relativa presa d'atto. Le candidature definitive saranno affisse presso le sedi e pubblicate sul sito internet della Banca almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

### **Riferimenti Normativi**

In conclusione, si fa espresso, integrale e più ampio rinvio alla seguente normativa:

- Statuto Sociale della Banca;
- Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca
- Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche affiliate;
- Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

Tutta la documentazione per la presentazione delle candidature unitamente alla normativa di riferimento è disponibile presso l'Area Affari Generali della Banca (Direzione Generale a San Marzano di San Giuseppe in Via Vittorio Emanuele 190/A) e sul sito internet della Banca [www.bccsanmarzano.it](http://www.bccsanmarzano.it)

San Marzano di San Giuseppe, 29 gennaio 2026

Il Presidente  
Emanuele di Palma